



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Sezione distaccata di Lipari

Nella persona del Giudice Unico Francesco

ha emesso la seguente

SENTENZA

all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile
iscritta al n. 20013/2012 R. G.

Promossa da

MARIA FRANCESCA, nata a ed ivi residente alla Via
(c.f.:), rappresentata e difesa
e dall'avv. Vincenzo Liguori con studio in Napoli, Centro Direzionale Is. F4,
giusta procura in atti Interventrice attrice

CONTRO

COMUNE DI LIPARI, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato
presso la Casa Municipale, Piazza Mazzini n.1, rappresentato e difeso, dall' avv.
Milena , come da procura in atti convenuto

E

GENERALI ITALIA spa, [già ASSICURAZIONI GENERALI spa, (L'IVASS, con
Provvedimento prot. n. 32-13-000882 di cui alla Delibera n. 105 del 18 giugno 2013,
ha autorizzato, con effetto 1° luglio 2013, il conferimento della quasi totalità delle
attività assicurative in Italia di Assicurazioni Generali S.p.A. in INA Assitalia S.p.A. che
in pari data ha assunto la nuova denominazione Generali Italia S.p.A. e ha la nuova
sede legale a (31021) Mogliano Veneto (TV), via Marocchessa n. 14 p.i.
], elett. dom. in Barcellona P.G. Via Fosse Ardeatine n.6 presso lo
studio dell'avv. Giuseppe che la rappresenta e difende per procura in atti.

chiamata in causa

Oggetto: risarcitorio.





quale il Giudice può individuare il valore del giorno di invalidità temporanea al 100% a seconda delle caratteristiche del caso concreto.

Orbene, nella fattispecie in esame ritiene questo Giudice che, considerata l'età dell'attrice al tempo del sinistro (anni, la tipologia delle lesioni riportate, la lunga durata (25 giorni) della degenza ospedaliera e delle terapie praticate, il valore del giorno di invalidità al 100% vada correttamente fissata in € 110,00, per cui il danno biologico temporaneo può essere determinato in € 2.750,00 per i 25 giorni di inabilità temporanea totale; in € 5.362,50 per i 65 giorni di inabilità parziale al 75% ed € 3.025,00 per 55 giorni di ITP al 50%, come riconosciuti dal CTU, per un totale di € 11.137,50 e così complessivamente € 388.482,50 somma sulla quale non compete la rivalutazione perché determinata sulla base dei valori attuali.

Con riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice, le stesse non risultano documentate. Dalla relazione di CTU emerge: *“non vi sono documentate le spese sanitarie sostenute in questi 12 anni dall'attrice, sono documentate solamente le spese effettuate dalla periziata per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici prescritti dal C.T.U. Ebbene, la somma delle spese sostenute dall'attrice per gli esami clinici e strumentali richiesti dal C.T.U., corrisponde ad Euro 40,66 (€ quaranta//66)”*. Pertanto, sono dovute le spese mediche documentate nella misura di €. 40,66, come accerti in sede di CTU, per un totale complessivo di 388.523,18.

Tale somma va decurtata del 40% per l'accertato concorso attribuito all'attrice. Conseguente che alla sig.ra Maria Francesca spetta la complessiva somma già rivalutata e decurtata del 40 % di € 233.113,90.

Pertanto, il convenuto Comune di Lipari, in persona del Sindaco p.t., è tenuto per le lesioni subite dall'attrice Maria Francesca, al pagamento della somma già rivalutata e decurtata del 40 % di € € 233.113,90 nonché degli interessi al tasso legale calcolati dalla data del sinistro (05.08.2009) sino al soddisfo sulla somma di devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del “costo della vita” (Cass. sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712).

All'attrice, infine, spetteranno gli interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico del convenuto Comune di Lipari, in persona del Sindaco p.t., nella misura del 50% ritenendo di compensare il restante 50% visto l'apporto causale riconosciuto a parte attrice ed il comportamento processuale tenuto dalla stessa.

La liquidazione è effettuata direttamente in dispositivo secondo i parametri prossimi





ai medi di cui al DM 55/14 con distrazione a favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta:

Le spese della CTU, così come liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico del convenuto Comune di Lipari in persona del legale rappresentante p.t. con obbligo di rimborso in favore della attrice se ed in quanto anticipataria dell'intero o in minor misura.

P. Q. M.

Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20013/2012, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:

- 1) **Accoglie**, nei limiti di cui in parte motiva, **la domanda attorea** e per l'effetto, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Lipari, in persona del Sindaco p. t., nella causazione del sinistro per cui è causa, lo condanna al risarcimento nei confronti di parte attrice, a titolo di danni per le lesioni riportate, della somma complessiva già rivalutata e decurtata del 40% a titolo di concorso dell'attrice di **€ € 233.113,90**, oltre **interessi** al tasso legale calcolati dalla data del sinistro (05.08.2009) sino al soddisfo sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del "costo della vita" (Cass. sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712), oltre interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- 2) **Condanna** GENERALI ITALIA spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a manlevare e tenere indenne il Comune di Lipari da tutti gli effetti della condanna di cui al precedente capo 1) giusta polizza n. 29130428;
- 3) **Condanna** il Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante *pro*

